



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Camera dei Deputati

DISEGNO DI LEGGE A.C. 2461

*DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 8 APRILE 2020, n. 23 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA
DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE.*

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.

INDICE

- 1) LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE (ARTT. 1 E 13)
- 2) SOSPENSIONI DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ARTT. 18 E 21)
- 3) PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (ART. 19)

PREMESSA

I Consulenti del Lavoro guardano con favore alle misure di sostegno all'economia finalizzate a superare la grave crisi sanitaria ed economica creatasi a seguito dell'emergenza COVID-19. Nell'attuale quadro di grave recessione nazionale ed internazionale, le facilitazioni all'accesso al credito coniugate con la sospensione dei versamenti ed adempimenti fiscali volte a salvaguardare le imprese da una crisi di liquidità sono di primaria importanza.

Pertanto, nonostante il favore del provvedimento legislativo, quale il D.L. 23/2020 da ultimo promulgato, i consulenti del lavoro ritengono che le norme in esso contenute inerenti all'accesso al credito e delle sospensioni fiscali siano eccessivamente complesse, di difficile attuazione e rischiano di rallentare pesantemente la fruizione del credito stesso. Infatti, in questo periodo la rapidità dei tempi per accedere alla liquidità necessaria a far fronte alle indifferibili esigenze quali il pagamento degli stipendi, fornitori, affitti, utenze etc. sono essenziali al mantenimento in vita delle aziende e degli studi professionali.

A tal fine, con il presente documento si evidenziano alcune criticità e relative proposte migliorative ritenute utili agli imprenditori e professionisti per sopperire finanziariamente al repentino calo di fatturato e progettare la ripresa con investimenti nel medio- lungo periodo.

1) LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE (ARTT. 1 E 13)

Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

La norma al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, dispone che SACE S.p.A. conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto - tra l'altro - di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una specifica procedura semplificata.

Criticità n. 1

Il primo comma dell'art. 1 sancisce che la SACE S.p.A. conceda una garanzia in favore delle banche per finanziamenti in favore delle imprese. Il comma 2, lettera n) prevede che *il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.*

Le imprese con debiti bancari potrebbero ottenere detti finanziamenti i quali, in tutto o in parte, andrebbero a tacitare dette linee di credito, venendo accreditati su preesistenti c/c, con l'effetto di sostituire un debito chirografario con un debito a garanzia pubblica.

Proposta n. 1

Prevedere l'accreditamento del finanziamento su un c/c dedicato non aggredibile dalla banca erogante ovvero da terzi.

Criticità n. 2

Il comma 2, lett. c) prevede: *“l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale (...).”*

Proposta n. 2

Si segnala l'errato riferimento alla nozione di *“fatturato (...), come risultante dal bilancio (...)”* andrebbe opportunamente conformato alla più corretta terminologia utilizzata all'art. 13, comma 1, lett. m) dove ci si riferisce a *“(...) 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (...)”*.

Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

Viene introdotto, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento ed un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali misure contenute nel comma 1:

- l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lett. a));
- l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti) (lett. b));
- l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lett. e));
- il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lett. f));
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lett. h));
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (lett. i));
- l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lett. l));
- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lett. m)).

Criticità n. 1

Non viene concesso a tutte le PMI l'accesso ad un finanziamento pari almeno ad euro 25.000: l'importo del prestito non potrà superare il 25 per cento dei ricavi, pertanto solo chi ha ricavi pari ad almeno 100mila euro potrà ottenere il finanziamento di 25.000 euro. I soggetti più deboli, con ricavi più bassi, potranno accedere a finanziamenti di fatto insufficienti al loro sostentamento finanziario.

Proposta n. 1

Prevedere per tutte le PMI una soglia minima di concessione del credito pari ad euro 15.000 senza tener conto della soglia dei ricavi. Per accedere ad importi superiori si terrà conto della percentuale di ricavi pari al 25 per cento.

Criticità n. 2

Nei casi di garanzia concessa tra il 70 ed il 90 per cento si renderà necessaria una istruttoria bancaria, al fine di valutare il profilo economico-finanziario del beneficiario, con il conseguente allungamento dei tempi per l'erogazione del finanziamento. Con le predette percentuali si sfrutta solo parzialmente l'autorizzazione della Commissione UE del 14 aprile 2020 concessa per garanzie statali prestate fino al 100%. Attualmente la garanzia totale si applica solo ai prestiti fino a 25mila euro.

Proposta n. 2

Estendere la garanzia statale al 100% per i finanziamenti richiesti da tutte le PMI al fine di accelerare l'erogazione del credito ed ampliare la platea dei beneficiari. Nei casi residuali di necessità di un istruttoria bancaria, in quanto la garanzia dello Stato non è pari al 100%, si propone di concedere al beneficiario il 10% del finanziamento sin dall'inizio dell'istruttoria.

Criticità n. 3

L'art.1, c. 2, lett. l) prevede: *“l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”*. Non è chiaro il contenuto del concetto di tale *“gestione”*, né la portata effettiva del riferimento agli *“accordi sindacali”* e ad una loro eventuale malintesa obbligatorietà. La previsione introduce condizioni di accesso alla garanzia che, nella situazione economia attuale, rischiano di ingessare l'attività d'impresa.

Proposta n. 3

Si propone di espungere la predetta lettera l) dal comma 2 dell'articolo 1.

In subordine, qualora la norma fosse mantenuta in vigore, si segnala che la stessa è scritta in maniera eccessivamente generica tale da poter generare diversi problemi applicativi.

Criticità n. 4

L'art. 13, c. 1, lett. g) garantisce, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l'accesso all'agevolazione è condizionato al fatto che l'avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019. La norma esclude le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina vigente in materia bancaria.

Proposta n. 4

Si segnala che il predetto limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018.

2) SOSPENSIONI DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ARTT. 18 E 21)

Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi

È prevista la sospensione delle imposte e contributi indicate di seguito, legata al volume di ricavi o compensi prodotti nel periodo di imposta precedente (con una deroga limitata all'IVA per i contribuenti di alcune province).

Viene inoltre salvaguardata la sospensione già prevista dall'articolo 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'articolo 61 del D.L. n. 18/2020.

In particolare, è prevista una nuova sospensione con tre differenti regimi per i gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, sulla base delle seguenti condizioni soggettive:

- a) soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- b) soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta
- c) altri soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, senza comparazione di fatturato, compensi o corrispettivi.

Per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di lavoro dipendente ed assimilato di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

E' prevista una deroga, limitatamente ai versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

La sospensione per tali contribuenti opera a prescindere dal volume dei ricavi e compensi, a condizione che abbiano subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e compensi di almeno di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

I versamenti relativi alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa a condizione che subiscano le riduzioni di fatturato o dei corrispettivi previsti in relazione all'ammontare di ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente (fino a 50 milioni di euro o superiori).

Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni:

- dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- dell'articolo 61, commi 1 e 2, del D.L. legge 17 marzo 2020, n. 18;
- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5 del D.L. legge 17 marzo 2020, n. 18.

Criticità

Le disposizioni previste prima dai decreti legge n. 9 e n. 18 del 2020 ed ora dal decreto n. 23/2020 hanno generato un calendario di sospensioni estremamente incerto e frammentato. Inoltre, i termini concessi per il versamento dei tributi sospesi sono eccessivamente ravvicinati.

Proposte

- Estendere la sospensione anche per il mese di giugno 2020 ed inoltre prevedere che il pagamento delle imposte e contributi possa essere effettuata ratealmente in ventiquattro rate a decorrere dal mese di gennaio 2021 o, in subordine, dal mese di settembre 2020. Effettuare analoga estensione anche per le sospensioni previste dal D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020, richiamate dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020;
- prevedere la sospensione in presenza della riduzione anche solo in uno dei mesi di marzo, aprile e maggio (sempre facendo la comparazione con i corrispondenti mesi dell'anno precedente). La ragione di tale proposta nasce dal fatto che il contribuente che abbia subito un calo così consistente in uno dei mesi considerati, ha comunque subito conseguenze sul piano finanziario tali da non consentirgli il regolare pagamento delle imposte e contributi previsti;
- estendere la sospensione a tutte le tipologie di imposte, tributi e contributi, anche diverse da quelle dovute in autoliquidazione.

Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti

E' prevista la rimessione nei termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. I predetti versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Criticità

Con il nuovo termine del 16 aprile 2020 (che estende il precedente del 20 marzo 2020) si concedono di fatto solo 5 giorni lavorativi per provvedere ai versamenti dal momento della pubblicazione del decreto n. 23 del 2020 avvenuta in data 8 aprile 2020.

Proposta

Prevedere che vengano considerati tempestivi anche i versamenti da effettuarsi entro il 16 aprile 2020, se effettuati entro il 16 maggio 2020. La finalità di tale previsione è quella di tenere conto che la sospensione prevista dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 è contenuta in un provvedimento apparso nella gazzetta ufficiale in edizione straordinaria dell'8 aprile 2020, ma disponibile solo nella giornata del 9 aprile. Considerate le festività pasquali, infatti, i contribuenti hanno avuto pochissimi giorni lavorativi per poter aggiornare le contabilità (con tutte le difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica) e verificare dunque se ricorrevano o meno le condizioni per la sospensione.

3) PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE (ART. 19)

Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973) contenute nel decreto n. 18/2020, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della opzione sopra citata rilasciano al committente un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Criticità

La crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha notevolmente colpito questa categoria di soggetti, per i quali la liquidità finanziaria è fondamentale per poter proseguire l'attività professionale.

Proposta

Coerentemente con quanto proposto con riferimento alle sospensioni di cui all'art. 18, si propone che il versamento delle ritenute possa essere effettuato ratealmente in ventiquattro rate a decorrere a dal mese di gennaio 2021 o, in subordine, dal mese di settembre 2020.